



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **14217/2021** r.g. promossa da:

██████████ ENZO (C.F. **██████████**9D), con il patrocinio dell'avv. DE LUCIA
PASQUALINO, elettivamente domiciliato in VIA R. LEONETTI 27/A, CASERTA presso il difensore
avv. DE LUCIA PASQUALINO

ATTORE/I

contro

██████████ SICURAZIONI SPA (C.F. **██████████**) con il patrocinio dell'avv., elettivamente
domiciliato in presso il difensore avv. /contumace
██████████, contumace

CONVENUTO/I

██████████ S.P.A. IN PROPRIO ED IN RAPPRESENTANZA DI **██████████** SICURAZIONI
SPA (C.F. **██████████**), con il patrocinio dell'avv. **██████████**, elettivamente domiciliato in
Via Sigismondo 75, null 47921 Rimini presso il difensore avv. **██████████**

TERZO CHIAMATO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle
conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] NZO citava in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, [REDACTED]urazione s.p.a. e [REDACTED], solidalmente fra loro, al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro intervenuto il giorno 28 marzo 2017, alle ore 18.30 circa tra il km. 3166 e 3468 in via Signata a Crevalcore (BO). In particolare, l'attore riferiva che a mentre si trovava in sella al motociclo marca CBR 1000 RR, tg. [REDACTED]07, nell'effettuare una manovra di sorpasso veniva travolto dall'autovettura Citroen C3, tg. [REDACTED]ZN, il cui conducente, non curante del fatto che il motociclo era già in fase di sorpasso, iniziava anch'egli una manovra di sorpasso senza azionare l'indicatore di direzione ed omettendo di dare la precedenza con ciò provocando il sinistro.

Nella fase stragiudiziale [REDACTED]co s.p.a., compagnia che assicurava il motociclo condotto dall'attore, versava la somma di € =9.530,00= che veniva trattenuta da parte attrice a titolo di acconto sul maggior dovuto.

L'attore rassegnava le seguenti conclusioni:

"Voglia l'On.le Tribunale adito accertare e dichiarare che l'incidente di cui in premessa è avvenuto per fatto e colpa esclusiva del conducente, e pertanto condannare la signora [REDACTED]a, proprietaria del veicolo con targa FD [REDACTED]N, in solido con la società [REDACTED]ssicurazioni S.p.A. (P. IVA [REDACTED]), in persona del l.r.p.t., con sede in Bologna (40128) - via Stalingrado, 45, al risarcimento in favore dell'istante di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi, pari ad euro 23.566,75, importo al netto delle somme già corrisposte (euro 33.096,75 - euro 9.530,00) ovvero all'importo maggiore o minore come accertato in corso di causa e ritenuto di giustizia, oltre il maggior danno da svalutazione monetaria ed interessi legali, il tutto con vittoria di spese e competenze come per legge da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario".

Non si costituivano in giudizio né [REDACTED]a di cui però non ne veniva dichiarata la contumacia. Interveniva in giudizio [REDACTED].P.A. sia in proprio che in rappresentanza di [REDACTED]ssicurazione s.p.a. per resistere alle domande di parte attrice sia in ordine al *an* che al *quantum*.

Evidenziando la sussistenza della propria legittimazione a stare in giudizio nel merito eccependo la sussistenza di una pari responsabilità. Contestava inoltre la quantificazione del danno. [REDACTED] S.P.A. rassegnava le seguenti conclusioni:

“Voglia il Tribunale, ogni altra eccezione e deduzione disattesa, dato atto dell’intervenuto risarcimento di € 9.530,00, respingere ogni ulteriore pretesa avanzata e dal Sig. [REDAZIONE] ienzo in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.

La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti e l’escussione di un testimone. Non veniva espletata la c.t.u. medico legale in quanto l’attore accettava le conclusioni cui era giunto il medico fiduciario di [REDAZIONE] O s.p.a..

Deve prima di tutto dichiararsi la contumacia di [REDAZIONE]

Quanto alla legittimazione di [REDAZIONE].p.a. la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare che *“la norma processuale in forza della quale si costituisce la compagnia gestionaria in nome e per conto della debitrice deve essere individuata nell’art. 77 c.p.c.. In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Il mandato in forza del quale si costituisce la compagnia gestionaria non è nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. – poiché volto ad eliminare la facoltà del danneggiato di agire nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile – in quanto la gestionaria agisce in qualità di mandataria della compagnia debitrice e pertanto, le conseguenze di un’eventuale sentenza di condanna si produrrebbero unicamente su quest’ultima”* (Cass. civ., sez. III, sent. n° 20408/2016 in **Ridare.it** 24 NOVEMBRE 2016; Trib. Pavia, sez. III, sent. n° 1251/2024; Trib. Torino, sez. IV, sent. n° 3166/2023; Trib. Roma, sez. XIII, sent. n° 11789/2020). Si deve pertanto ritenere la carenza di legittimazione di [REDAZIONE] s.p.a. quanto alla costituzione in proprio in quanto si tratta di domanda per danni macro-permanenti e non ex art. 139 c.a.p. mentre è ammissibile la costituzione di ASSIMOCO s.p.a. in rappresentanza di [REDAZIONE] SICURAZIONE s.p.a. e la condanna andrà condannata [REDAZIONE] SSICURAZIONE s.p.a. e non [REDAZIONE] s.p.a..

In merito alla dinamica deve rilevarsi come la Suprema Corte abbia avuto occasione di affermare che *“in presenza di elementi di colpa a carico di uno dei conducenti che siano coinvolti in uno scontro di veicoli, è ancora necessario accertare se l’altro conducente ha osservato le norme sulla circolazione e di prudenza, applicandosi, in mancanza di prova contraria, la presunzione di responsabilità concorrente prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c.”* (Cass. civ., sez. III, ord. n° 21024/2024 in **Redazione Giuffrè** 2025). Inoltre, *“in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, ai fini dell’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti, idonea a determinare il superamento della presunzione ex art. 2054, comma 2, c.c., non è sufficiente la prova relativa all’avvenuta infrazione al codice della strada essendo, altresì, necessaria la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e*

l'evento dannoso, posto che la presunzione in parola opera sul piano della causalità, sicché la violazione amministrativa deve aver avuto un'incidenza causale per aver rilievo in termini di responsabilità civile" (Cass. civ., sez. III, ord. n° 8311/2023 in Giustizia Civile Massimario 2023).

Nel caso di specie dalla prova testimoniale è emerso, da un lato, che il conducente della **Citroen C3** ha sicuramente violato l'**art. 148, comma 2, lett. c) c.d.s. norma che impone che "il conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: [...] che nessun conducente che segue sulla stessa carreggiata o semicarreggiata, ovvero sulla corsia immediatamente alla propria sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in corsie, abbia iniziato il sorpasso"** in quanto si è spostato nella corsia di sorpasso quando il motociclo era già in fase di sorpasso e, dall'altro lato, la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento integrante detta violazione e l'evento dannoso in quanto la collisione è conseguente al fatto che quando la Citroen C3 si è spostata verso sinistra il motociclo l'aveva già affiancata.

Il teste ██████████io, escusso all'udienza del 9 novembre 2022, ha confermato due circostanze rilevanti:

1. che del motociclo era avvenuto in un tratto di strada rettilineo;
2. il motociclo era già in fase di sorpasso e stava sorpassando la Citroen C3 quando il conducente di quest'ultima ha iniziato il sorpasso.

Tenuto conto che doveva ancora esserci la luminosità naturale, era il **28 marzo alle ore 18.30**, e tenuto conto che lo scontro è avvenuto in un tratto di strada rettilineo deve ritenersi che il conducente della Citroen C3 era nella condizione di vedere bene che il motociclo stava sopraggiungendo e lo stava sorpassando. Usando la dovuta diligenza, ossia verificare che nessuno fosse già in fase di sorpasso, il sinistro lo si sarebbe sicuramente potuto evitare.

Ne emergono elementi da far ritenere che la condotta dell'attore abbia concorso al verificarsi dell'incidente in quanto essendo le distanze tra i veicoli molto ravvicinate questo giudicante ritiene che non avesse la concreta possibilità di porre in essere delle manovre atte ad evitare il sinistro.

Quanto alle deduzioni degli agenti intervenuti circa la mancanza di elementi sufficienti a determinare a quale conducente addebitare la responsabilità del sinistro deve ritenersi che le stesse siano valutazioni che alla luce della prova testimoniale sono superate. Deve infatti tenersi conto del fatto che gli stessi hanno compiuto una ricostruzione postuma e quindi non hanno avuto la possibilità di assistere alla dinamica del sinistro.

D'altronde, per giurisprudenza consolidata (se non granitica) *“i verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso; in particolare, con riguardo alle attestazioni relative alle informazioni sulle persone intervenute dinanzi al pubblico ufficiale, mentre deve ritenersi provato fino a querela di falso l'avvenuto accadimento dei fatti e delle dichiarazioni ricevute in presenza del pubblico ufficiale (così come l'avvenuta esecuzione dell'esame di determinati documenti), deve escludersi che tale fede privilegiata possa estendersi all'intrinseca veridicità del contenuto delle informazioni così apprese dal pubblico ufficiale, poiché là dove è certamente provato fino a querela di falso che il pubblico ufficiale abbia appreso direttamente dette informazioni, rimane tuttavia comprovabile con ogni mezzo di prova (senza necessità del ricorso alla querela di falso) l'intrinseca veridicità del contenuto di quelle informazioni, attesa l'evidente estraneità di tale contenuto all'ambito della diretta percezione del pubblico ufficiale dichiarante”* (Cass. civ., sez. VI, ord. n° 31107/2022 in *Diritto & Giustizia* 2022, 24 ottobre). Nella sostanza, *“il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso delle circostanze di fatto che sono attestate come avvenute in presenza del pubblico ufficiale”* (Cass. civ., sez. VI, ord. n° 6108/2023 in *Diritto & Giustizia* 2023, 2 marzo) e quindi, con riferimento particolare alla ricostruzione del sinistro, *“tutti i fatti accertati visivamente dai verbalizzanti pubblici ufficiali relativi alla fase statica del sinistro, quale risulta al momento del loro intervento”* (C. App. Salerno, sez. II, sent. n° 1461/2022 in *Redazione Giuffrè* 2023).

Conclusivamente, in merito al *an*, deve ritenersi accertata la **responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Citroen C3**. È vero che con l'offerta conciliativa era stato valutato un concorso ma questo giudicante, sulla base di una migliore interpretazione della dinamica, ritiene che il motociclo non avrebbe potuto fare nulla per evitare il sinistro.

Venendo alla determinazione del danno questo giudicante non può che riportarsi alle conclusioni della perizia eseguita dal medico fiduciario di ██████████ s.p.a. e fatta propria anche da parte dell'attore.

Il dott. Palmese ha accertato un'invalidità temporanea totale di 30 giorni, un'invalidità temporanea parziale al 50% di altri 20 giorni e un'invalidità temporanea parziale al 25% di ulteriori 25

giorni. Inoltre, il medico fiduciario della compagnia ha accertato dei postumi permanenti che ha quantificato nella misura del ~~=9-10%=~~, pertanto in una quantificazione interpretabile nel ~~=9,5%=~~.

Passando alla monetizzazione del danno, con riferimento al danno permanente alla integrità psico-fisica è dovuto il risarcimento secondo l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, sofferenza soggettiva e vita di relazione, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del **novembre 2008** delle **Sezioni Unite** (dalla n° **26972** alla n° **26975**), che trova soddisfazione nella scelta della terza sezione civile del **Tribunale di Bologna** di adottare le tabelle **2021** del **Tribunale di Milano**, avvallata dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito (fra le altre **Cass. civ. sent. n° 17018/2018; sent. n° 12408/2011; sent. n° 14402/2011; Trib. di Napoli sent. n° 1925/2018**).

Pertanto, un'invalidità del ~~=9,5%=~~ in un soggetto di anni ~~=54=~~ al momento del fatto (**28 marzo 2017**) comporterà una liquidazione del danno non patrimoniale da invalidità permanente di € ~~=22.177,00=~~, valutato all'attualità.

Va poi liquidato il danno non patrimoniale conseguente alla ritenuta invalidità temporanea (**inabilità temporanea di 30 gg (trenta giorni) a totale, 20 gg (venti giorni) a parziale al 50% e ulteriori 25 gg (venticinque giorni) a parziale al 25%**). Anche al proposito la **Terza Sezione Civile del Tribunale di Bologna** ha adottato la liquidazione congiunta del danno biologico e morale, come quantificato nelle citate tabelle **2021** del **Tribunale di Milano** in una forbice giornaliera da un minimo di € ~~=115,00=~~ ad un massimo di € ~~=173,00=~~; nel caso in esame poiché ci si trova di fronte ad un caso di lesione macro-permanente minima si ritiene equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo di € ~~=115,00=~~. Il complessivo ammontare di tale danno risulta così pari ad € ~~=5.318,75=~~ sempre con valutazione all'attualità.

Il danno complessivamente subito dall'attore a titolo di danno non patrimoniale (biologico permanente e temporaneo) è pertanto pari ad € ~~=27.495,75=~~, valutato all'attualità. Tale somma andrà quindi devalutata sino al giorno del sinistro, **28 marzo 2017**, per un totale di € ~~=23.105,67=~~.

Tale somma andrà quindi rivalutata, secondo i principi di cui alla **sentenza** della **Cassazione** n° **1712/1995**, fino al giorno del pagamento degli acconti, nella misura totale devalutata e, successivamente, nella parte residua al netto dell'acconto. Dal **28 marzo 2017** al **9 aprile 2018** la somma rivalutata sarà pari ad € ~~=23.304,06=~~. A tale somma andrà detratto il primo acconto di € ~~=7.530,00=~~ per un residuo di € ~~=15.774,06=~~ che dovrà essere rivalutata fino al **11 settembre 2018**, giorno del

pagamento del secondo acconto, per complessivi € =15.904,72=. Detratto il secondo acconto, pari ad € =2.000,00= la somma residua andrà quindi rivalutata, fino al giorno dell'emissione della sentenza per un residuo definitivo di € =17.872,20=.

I convenuti [REDACTED] s.p.a. in nome e per conto di [REDACTED] AZIONI s.p.a. e [REDACTED], solidalmente fra loro, andranno condannati a pagare a [REDACTED] nni la somma di € =17.872,20= oltre interessi ex art. 1282 c.c., dalla presente sentenza (10/02/2025) al saldo.

Le spese di lite sostenute dall'attore, ivi comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con distrazione, ex art. 93 c.p.c., al procuratore antistatario avv. De Lucia Pasqualino. In merito alla liquidazione delle spese legali si fa ricorso alle tabelle di cui al D.M. 55/2014 e suc. mod. sulla base dello scaglione del valore del credito risarcitorio liquidato.

P.Q.M.

il Giudice del Tribunale di Bologna Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui al n° 14217/2021 R.G.,

così provvede:

a) dichiara la contumacia di [REDACTED];

b) dichiara la carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] a. in proprio;

c) dichiara la legittimazione passiva di [REDACTED] s.p.a. in rappresentanza di [REDACTED]

ASSICURAZIONI s.p.a.;

d) condanna, [REDACTED] ASSICURAZIONI s.p.a. e [REDACTED], solidalmente fra loro, a pagare a [REDACTED] la somma di € =17.872,20= oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data della presente sentenza (10 febbraio 2025) al saldo;

e) condanna [REDACTED] ASSICURAZIONI s.p.a., solidalmente fra loro, al rimborso delle spese di lite sostenute da [REDACTED] che si liquidano in complessivi € =814,05= per spese ed € =4.000,00= per onorari oltre I.V.A. (22%), C.P.A. (4%) e rimborso spese generali (15%), da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., a favore dell'avv. De Lucia Pasqualino.

Bologna, 10 febbraio 2025

Il Giudice

dott. Daniele Martino